

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

Ufficio comune tra enti associati

COMUNE DI
VIMODRONE



COMUNE DI
CASSINA DE' PECCHI



COMUNE DI
RODANO



COMUNE DI
PIOLTELLO



COMUNE DI
CAMBIAGO



AZIENDA SPEC.
FUTURA



UNIONE COMUNI
BASIANO MASATE



Sede: Palazzo Comunale di Vimodrone **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20055** – **Vimodrone (MI)**
Telefono 0225077210-278-312 Telefono 02250771– Fax 02/2500316 Codice identificativo univoco fatturazione: **A6D3WO**
Pec: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it e-mail: cuc@comune.vimodrone.milano.it

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE E ALTRI UTENTI DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE

PREMESSE

L'ufficio comune operante come centrale unica di committenza (di seguito per brevità anche Ufficio comune operante come CUC o Ufficio comune CUC o CUC) per conto dell'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e di Masate (di seguito per brevità anche Unione o committente o Unione committente o Ente associato o Ente in nome e per conto del quale la procedura è attivata) ha indetto con determinazione R.G. n. 574/2026 una gara aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. n. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. n. 209/2024 (di seguito anche codice) per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto il servizio di ristorazione scolastica destinato agli alunni delle scuole e altri utenti dell'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e di Masate.

L'ufficio comune operante come CUC è stato istituito dai Comuni di Vimodrone, Cassina de Pecchi, Rodano, Pioltello Cambiago Azienda speciale servizi alla persona Futura e Unione Lombarda dei Comuni Basiano e Masate, tutti non capoluogo di provincia, per quanto concerne i Comuni. I suddetti Enti hanno deciso di gestire le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture associandosi tra loro in una centrale unica di committenza mediante una convenzione ex articoli 30 del D.lgs. n. 267/20000 e 15 della legge n. 241/1990, approvata dai rispettivi Consigli Comunali (da ultimo, con deliberazione C.C. n. 23 del 28/05/2026 adottata dal Comune di Vimodrone, deliberazione C.C. n. 23 del 08/06/2026 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi, deliberazione C.C. n. 27 del 15/06/2026 adottata dal Comune di Rodano, deliberazione C.C. n. 29 del 16/06/2026 adottata dal Comune di Pioltello, deliberazione in corso di approvazione dal Comune di Cambiago, determina n. 10 del 03/06/2026 adottata dall'Amministratore Unico di azienda Speciale Futura, deliberazione adottata dell'Assemblea dell'Unione n. 10 del 03/06/2026).

In particolare, con gli atti sopra citati, si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale centrale unica di committenza con sede presso il Comune di Vimodrone, che ha la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto degli Enti associati, per tutte le procedure che, in base alla citata convenzione, i medesimi Enti associati demandano alla stessa, e si è disciplinata la suddivisione delle competenze, in capo agli Enti associati ed in capo all'ufficio Comune operante come CUC a seconda che l'Ente associato sia o meno qualificato per la procedura da gestire. La CUC sopra indicata è qualificata con un livello di qualificazione SF1 e per il partenariato pubblico – privato.

Nel caso di specie, l'Ente associato in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere non è qualificato rispetto al contratto da acquisire e quindi l'Ufficio comune operante come CUC provvederà ad approvare gli atti di gara e a gestire la procedura di gara fino all'aggiudicazione

L'unione con determinazione registro generale n. 219 del 14/07/2026 ha approvato gli elaborati progettuali del servizio da acquisire, demandando l'espletamento della procedura di gara, secondo le fasi indicate nella convenzione di cui sopra, all'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza che con propria decisione di contrarre adottata con la determinazione sopra indicata registro generale n. 574/2026 ha preso atto del provvedimento sopra richiamato dall'Ente associato e ha avviato l'iter procedimentale di competenza e ha approvato gli atti di gara (il disciplinare e suoi allegati) per dare avvio alla procedura.

La presente procedura, per quanto applicabile, è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM n. 65 del 10 marzo 2020, pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020): per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari»;

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo: www.aria.regione.lombardia.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo il miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, -salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, comma 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio italiano nell'ambito dei Comuni di Basiano e di Masate codice NUTS ITC45.

CIG: BC69947E43

CUI: S91551680159202600002

CPV PRINCIPALE: 55524000-9 servizi di ristorazione e distribuzione pasti

Codice Ateco: 56.22.02 attività di servizi di ristorazione

L'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate secondo quanto previsto dalla convenzione sopra citata e quanto indicato sopra è la Stazione Appaltante delegante con sede presso il Comune di Basiano Via Roma,11 C.F.: 91551680159 e P.I.: 04559250966.

L'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza è costituito secondo quanto sopra indicato e dagli Enti associati sopra indicati con sede presso il Comune di Vimodrone via Cesare Battisti 54/56 C.F.: 07430220157 e P.I. 00858950967.

Il Responsabile unico del progetto della Stazione appaltante delegante ai sensi dell'articolo 15 comma 1 è il Dott. Massimiliano Di Pietro e-mail: massimiliano.dipietro@unionebasianomasate.mi.it pec: protocollo.basianomasate@pec.it

Il RUP dell'Ufficio comune operante come cuc (Rup Cuc) ai sensi dell'articolo 15 comma 9 e 62 comma 13 del codice è la d.ssa Ada Genuardi mail: servizisociali@comune.rodano.mi.it pec: comune.rodano@pec.regione.lombardia.it.

Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Chiara Gregorini email c.gregorini@comune.vimodrone.milano.it pec: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La presente procedura si svolgerà unicamente attraverso la Piattaforma di e-procurement “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “PAD” o “Piattaforma” o “Sistema” o “Sintel”), scritta nel Registro delle Piattaforme Certificate (RPC) di ANAC, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A. e mediante il quale verranno gestite le attività di pubblicazione della procedura, di presentazione, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le “*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*”, sono disponibili sul portale di ARIA:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supperto/guide-e-manuali>.

In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni. L’utilizzo della PAD comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L’utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Modalità tecniche di utilizzo.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante ... [indicare il link], unitamente all’indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell’articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della PAD sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard

superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel* che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di

autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) nei seguenti orari tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara ;
2. Disciplinare di gara e relativi allegati;
 - a) Allegato 1 Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - b) Allegato 1 bis *Request.xml* del Documento di gara unico europeo (DGUE);
 - c) Allegato 2 dichiarazione di conformità all'originale dei documenti;
 - d) Allegato 3 Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel contenente istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa . Inoltre si rimanda alle Guide per le imprese e Domande Frequenti per le imprese, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti: www.ariaspa.it, nella sezione Acquisti per la PA/E-procurement/Supporto all'utilizzo degli strumenti di e-procurement;
 - e) Allegato 4 Dichiarazione di avvalimento;
 - f) Allegato 5 Foglio di calcolo garanzia provvisoria;
 - g) Allegato 6 relazione tecnica e criteri di valutazione ;
 - h) allegato 6 bis listino prezzi figurativi
 - i) Allegato 7 Manifestazione di interesse – rettifica ex articolo 101 comma 4;
 - l) Allegato 8 Rettifica dell'offerta;
 - m) Allegato 9 Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
 - n) Allegato 10 dettaglio offerta economica
 - o) Allegato 11 modello relativo modalità applicative clausola sociale di pari opportunità di genere e generazionali
 - P) Modello check list verifica equivalenza tutele CCNL

3. Elaborati progettuali:

Capitolato Descrittivo Prestazionale,

Comprensivo delle specifiche tecniche di cui all'articolo 21 del capitolato ed in particolare

- Specifica tecnica n. 01 - *Specifica tecnica relativa ai menù per ciascuna tipologia di utenti;*
- *specifico tecnica n. 02 - Specifica tecnica relativa alle caratteristiche merceologiche delle Derrate alimentari e non alimentari;*
- *specifico tecnica n.03 - Specifica tecnica relativa alle tabelle delle grammature per ciascuna categoria di utenti e alla percentuale di scarto e sfridi di lavorazione;*
- *specifico tecnica n. 04 - Specifica tecnica relativa alle procedure operative*
- *specifico tecnica n. 05 – Specifica tecnica relativa agli interventi di manutenzione presso le cucine comunali e presso i locali di consumo del pasto*
- DUVRI standard
- Relazione progetto servizio di ristorazione ai sensi dell'articolo 41 comma 12 del D.Lgs 36/2023
- Elenco del personale oggetto di clausola sociale del Comune di Basiano

- Elenco del personale oggetto di clausola sociale del Comune di Masate
- Codice di comportamento dell'Unione
- Codice di comportamento dell'Ufficio comune operante come CUC
- Schema di contratto,

La Request.xml” del documento di gara unico europeo di cui sopra rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo: <https://comune.vimodrone.mi.it/documento/tipologia/cuc-gare-aperte>.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione Bandi di gara e contratti al seguente link:

sulla piattaforma Sintel al seguente link: <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/arcaSearch.xhtml>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato** per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la funzione “comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “dettaglio” della procedura di gara, presente sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia della Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “documentazione di gara” della procedura di cui trattasi e sul [sito](#) istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione CUC presente nella home page del Comune di Vimodrone al link:

<https://www.comune.vimodrone.milano.it/c015242/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20189>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma sintel e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell’area “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett.) b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto e non è possibile operare una suddivisione né geografica né funzionale – prestazionale in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Codice Ateco	P (principale) S (secondaria)
1	Servizio di ristorazione e di distribuzione pasti	55524000-9	56.22.02 Attività di servizi di ristorazione	P
A) Importo a base di gara				€ 2.060.236,80
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 3.787,20
A+B) importo complessivo				€ 2.064.024,00

Le quantità e l'importo unitario a base di gara sono indicati negli elaborati progettuali cui si rinvia integralmente e riassuntivamente sono i seguenti:

A. DESCRIZIONE	B. QUANTITA' nei 60 mesi	C. PREZZO UNITARIO	B*C
Numero complessivo utenti cui erogare il pasto	378.720	€ 5,44 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge nonché al netto dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza pari ad euro 0,01 a pasto	€ 2.060.236,80

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che offrono importi superiori a quelli posti a base di gara.

Il sopra indicato importo complessivo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari € 791.338,00 calcolati sulla base del personale occorrente, impiegato presso le cucine e presso i refettori, ed in base alle caratteristiche e alle prestazioni previste dal servizio oggetto della procedura il quale non presenta sostanziali modifiche organizzative rispetto alla precedente gestione.

Il costo della manodopera è stato determinato secondo quanto più compiutamente indicato negli elaborati progettuali ed in particolare applicando ai diversi livelli di inquadramento le tariffe orarie previste dal Decreto direttoriale n. 63 del 10 luglio 2025 "Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da aziende del settore turismo – Comparto ristorazione collettiva - riferito alla Provincia di Milano per i mesi di

settembre 2026; gennaio, giugno, novembre e dicembre 2027, 2028, 2029, 2030 3 primi otto mesi dell'anno 2031. Si rinvia a quanto più dettagliatamente indicato negli elaborati progettuali.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL per i dipendenti delle aziende dei settori pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo contraddistinto dal codice alfanumerico unico H05Y.

Relativamente ai costi della sicurezza da interferenza, è stato redatto il DUVRI presente tra gli elabori progettuali. Resta inteso che, qualora l'Ente associato ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dell'appaltatore, integrerà il contratto.

E' comunque onere dell'appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'appalto è finanziato con fondi propri di Bilancio dell'Unione

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di **60 mesi** la cui decorrenza è definita nel capitolato.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici in applicazione di quanto previsto nel capitolato e precisamente:

Tipologia indicatore ISTAT	Descrizione indicatore ISTAT	Incidenza percentuale
IR (Indice Retribuzioni Orarie medie)	IR (562) Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione	45%
PC (Prezzi al consumo)	PC ecoicop (01) prodotti alimentari e bevande analcoliche	45%
PC (Prezzi al consumo)	PC (00ST) Indice generale senza tabacchi	10%

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati all'Unione in nome e per conto del quale la procedura è attivata. Si rinvia al capitolato e schema di contratto per maggiori dettagli

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto

L'Unione Committente si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a sei mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 206.402,40, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

Variazione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora, in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Unione in nome e per conto del la quale la procedura è attivata potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari ad euro € 412.805,00 al netto di IVA.

L'Ente associato in nome e per conto del quale la procedura è attivata si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), nn. 2 e 3, del Codice.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad €. 2.683.231,40 al netto di Iva come di seguito indicato:

Importo complessivo a base di gara	€ 2.064.024,00
Importo massimo per quinto d'obbligo	€ 412.805,00
Importo per opzione proroga	€. 206.402,40
Valore globale stimato	€ 2.683.231,40

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c) e d) del codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65 comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile; In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale viene effettuata accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE) , fatto salvo quanto previsto oltre nel presente atto al paragrafo relativo all'aggiudicazione e stipula del contratto.

Nella domanda di partecipazione gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche

da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure occorre aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione

dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

In caso di RTI/ConSORZI ordinari o di ConSORZI di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/ConSORZIO o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2000

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale avviene accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) fatto salvo quanto previsto oltre nel presente atto nel paragrafo relativo all'aggiudicazione e stipula del contratto

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e/o dell'Ente in nome e per conto del quale la procedura è svolta e non possano essere acquisiti d'ufficio da questi. In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere al concorrente di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

Per gli operatori economici per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione nel registro della CC.IAA: iscrizione nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) tenuto presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui è stabilita la sede legale del concorrente, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

Per gli operatori che non hanno obbligo di iscrizione alle CC.IAA. né al REA: iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), registro telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e ss. del codice del terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117) e/o iscrizione presso registri/albi riconosciuti da amministrazioni pubbliche, per attività pertinenti, con quelli oggetto della presente procedura di gara

Per l'operatore economico di altro Stato Membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.1.1 nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Al fine di garantire una adeguata capacità finanziaria, tenuto conto della particolare configurazione dell'appalto ai sensi dell'articolo 100 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023, si richiede **un fatturato globale maturato nei migliori tre anni, anche non consecutivi, degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara, complessivamente pari ad almeno euro 1.250.000,00 IVA esclusa**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto

6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara, almeno un unico servizio di ristorazione analogo a quello oggetto della presente procedura, con un numero di pasti erogati non inferiore 230.000 (duecentotrentamila). Il numero complessivo di pasti deve essere stato prodotto in un triennio consecutivo

Si specifica che:

- Il servizio richiesto è qualificabile di punta, pertanto unitario e non frazionabile
- Il numero complessivo di pasti deve essere dimostrato mediante un unico contratto (comprensivo anche di rinnovo) e il numero minimo di pasti richiesto deve essere erogato entro un unico triennio consecutivo. La condizione relativa al numero complessivo di pasti prodotti in un triennio, all'interno degli ultimi 10 anni, è motivata dall'esigenza di garantire che i partecipanti siano in possesso complessivamente di una capacità organizzativa e produttiva adeguata e proporzionata al numero di pasti da produrre nel presente appalto
- si potranno indicare anche contratti in corso di esecuzione. In ogni caso, sia per i contratti conclusi che per i contratti in corso di esecuzione, saranno considerati solo il numero di pasti correttamente eseguiti nel periodo di riferimento;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, il numero di pasti prodotti, il committente, il periodo;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, il numero di pasti prodotti, il committente, il periodo;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) il requisito di cui al precedente punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) il requisito di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto integralmente da almeno uno dei componenti il raggruppamento.

Nel caso in cui un RTI abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

6.5 INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al presente atto e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliari sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti: i) il requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, nonché il requisito di capacità economico finanziaria e/o tecnica professionale di cui al par. 6.2 e/o 6.3 oggetto di avvalimento, ove l'avvalimento sia riferito ai requisiti di partecipazione; ii) il solo requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante e l'Ente in nome e per conto del quale la procedura è attivata, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce nella piattaforma Sintel:

- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliario, redatta secondo il modello di cui Allegato 4 dichiarazione di avvalimento da allegare alla domanda di partecipazione;
- Il DGUE dell'ausiliaria
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, e che deve essere allegato **alla domanda di partecipazione**, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, anche misto, o allegato **all'offerta tecnica**, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In applicazione dell'articolo 128 del codice e in ragione delle prestazioni oggetto dell'appalto, al fine dell'esigenza di preservare la qualità dei pasti forniti e le relative caratteristiche organolettiche, garantire una migliore qualità del servizio in termini di sicurezza igienica, nonché prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, considerato altresì l'elevato grado di interconnessione e di complessità delle principali fasi dei processi produttivi più direttamente implicati con la sicurezza e l'igiene alimentare, la Stazione Appaltante intende

riservare in via esclusiva all'appaltatore le prestazioni principali di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione dei pasti . Ciò anche per rafforzare il controllo delle attività nei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro , della salute e della sicurezza dei lavoratori e al fine di assicurare che la qualità del servizio sia rispondente a quanto previsto dal capitolato (uso delle attrezzature, corretta esecuzione delle modalità di cottura, controlli in tutte le fasi del processo di approvvigionamento e produzione, correttezza delle attività di somministrazione , ecc)

Le attività relative ai servizi ausiliari alla refezione possono essere oggetto di subappalto , quali,

- Pulizie straordinarie
- Formazione del personale
- manutenzione
- Monitoraggio animali infestanti, derattizzazione e disinfestazione,

I suddetti servizi accessori possono essere subappaltati, ma non possono a loro volta essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio in oggetto, nonché per l'esigenza di rafforzare il controllo dei siti in cui le prestazioni verranno svolte, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, soprattutto per ridurre il rischio di infiltrazioni mafiose, trattandosi di attività sensibili per le quali è prevista l'iscrizione in white list

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

A) Clausola sociale di applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale e per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1, del Codice

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui sopra.

In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le medesime tutele del CCNL indicato sopra

L'elenco ed i dati relativi al personale dell'appaltatore uscente sono messi a disposizione tra gli atti di gara.

B) Clausola sociale per le pari opportunità generazionali e di genere di cui all'art. 57, comma 1, del Codice

L'aggiudicatario, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è tenuto ad assicurare:

- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Ente associato in nome e per conto la procedura è stata posta in essere una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'Ente associato in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dell'Allegato II.3:

- pubblicherà tali relazioni sul proprio sito nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” (sottosezione “*Bandi di gara e contratti*”). A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia delle relazioni oscurate nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza;
- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 1, comma 9, dell'Allegato II.3 per i quali è necessario presentare una copia in chiaro delle Relazioni.

In ordine alle prescrizioni minime sopra esplicitate (ovvero, una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile; una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile) si precisa che la medesima risorsa che possiede due o più requisiti (under 36, di genere,) potrà concorrere contemporaneamente al raggiungimento delle rispettive quote minime.

Esempio: Una donna di età inferiore ai 36 anni potrà essere conteggiata sia nella quota del 30% riservata all'occupazione giovanile sia in quella del 30% dedicata all'occupazione femminile.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione da una **garanzia provvisoria** pari al 2 % (due per cento) del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **euro 53.664,62** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto della tesoreria comunale CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA. STRADA PADANA SUPERIORE N. 231 20055 VIMODRONE avente codice IBAN: IT41Z0623034080000015052530 con specifica indicazione nella causale del versamento: “Garanzia provvisoria nella gara CUC avente ad oggetto L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI UTENTI

DELL'UNIONE LOMBARDA BASIANO E MASATE". In tal caso, il concorrente deve inserire a Sistema nella piattaforma il documento che attesta l'avvenuto versamento con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante ossia l'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza presso il Comune di Vimodrone);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a)
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie :
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente
 - verifica telematica sul sito internet dell'emittente
- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

NORMA	OGGETTO	ULTIMA VERSIONE
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018
SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022
UNI ISO 37001	Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione	2016
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Pertanto, l'importo della garanzia sarà pari a :

importo base x (1-% riduzione a o b) x (1-% riduzione c) x (1 - % riduzioni d).

A titolo di ausilio per il calcolo delle riduzioni, è stato predisposto l'allegato denominato Foglio di calcolo garanzia provvisoria e definitiva.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti.

11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

E' **possibile** effettuare il sopralluogo presso le strutture in cui si deve svolgere il servizio

Se richiesto, il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo previo appuntamento da concordare con l'Unione committente.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12.00 del giorno **16/09/2026 mediante inoltro** all'indirizzo e-mail: massimiliano.dipietro@unionebasianomasate.mi.it e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo di euro 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 o successiva pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> . Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **10.00** del giorno **23/09/2026** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta farà fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto sopra nel presente atto.

Per la presentazione dell'offerta, per sapere la dimensione massima della capacità a disposizione di ogni operatore economico per caricare l'offerta nonché i formati dei file che la PAD accetta, occorre fare riferimento al documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" cui si rinvia integralmente.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al precedente paragrafo 1 e nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema

L'Offerta è composta da :

- A. Documentazione amministrativa
- B. Offerta tecnica
- C. Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

l'offerta è vincolante per il concorrente;

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a sistema nelle varie sezioni ivi previste, così come meglio specificato nei paragrafi che seguono

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, Il concorrente può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione - conforme all'Allegato - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo sopra riportato, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica.

La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema. Successivamente, i concorrenti che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta, potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, la cui data di svolgimento, è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo relativo alla sottoscrizione della domanda di partecipazione e con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute, pena la mancata accettazione della rettifica

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili :

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria,, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del presente atto .

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze

sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a **dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e su ogni suo allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La Stazione Appaltante, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di par condicio fra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, la Stazione Appaltante si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SINTEL di e-procurement – sezione Procedure - e inserisce a sistema nella busta amministrativa indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 2) Response xml del DGUE;
- 3) *Eventuale* procura;
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) *Eventuale* Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto sotto riportato;
- 6) *Eventuale* Documentazione per i soggetti associati di cui al punto sotto riportato;
- 7) Documentazione attestante il pagamento del bollo;
- 8) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

- 9) (eventuale, solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali
- 10) Relazione riportante le modalità con cui intende adempiere agli impegni assunti ai fini del rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere previste nel presente atto; di cui al modello allegato e PRIVA DI QUALSIASI ELEMENTO DI NATURA ECONOMICA. Si precisa che il suddetto documento dovrà essere allegato anche nel caso in cui l'operatore economico ritenga di non dovere ricorrere ad ulteriori assunzioni per l'esecuzione del contratto

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
DOCUMENTO	BUSTA
Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative	amministrativa
Response xml del DGUE	amministrativa
<i>eventuale</i> Procura	amministrativa
Garanzia provvisoria	amministrativa
<i>eventuale</i> Documentazione in caso di avvalimento	amministrativa
<i>eventuale</i> Documentazione per i soggetti associati	amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	amministrativa
Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	
<i>eventuale</i> Se ricorre il caso, Rapporto sulla situazione del personale e relativa attestazione di cui al presente disciplinare	amministrativa
Ai fini del rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere previste nel presente atto, il concorrente allega una relazione riportante le modalità con cui intende adempiere agli impegni assunti secondo il modello allegato 11	amministrativa

Tali documenti dovranno essere allegati in Sintel utilizzando gli appositi campi disponibili, attraverso la funzionalità "Invia offerta".

Si precisa, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso, non firmato digitalmente, in formato elettronico .zip oppure .rar oppure .7z oppure equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nelle "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative è redatta secondo il modello di cui all'allegato 1.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati

La domanda e le relative dichiarazioni integrative sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n 82/2025:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di €. 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- In caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituenti solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b) , c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- Nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) E DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente deve produrre la "Response.xml" del DGUE compilato con le informazioni richieste e generato dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante

La "Response.xml" del DGUE deve essere sottoscritta (CON UNA FIRMA DIGITALE CHE CONSENTA DI CONSERVARNE IL FORMATO xml AD ES. CON LA FIRMA CADES CON ESTENSIONE p.7m) dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato:

dal singolo operatore economico e compilato in tutte le sezioni pertinenti;

da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GIEIE e compilato in tutte le sezioni pertinenti;

nel caso di aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le sezioni pertinenti;

dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le sezioni pertinenti;

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, ove pertinente B e ove pertinente C; Parte VI;

- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;

- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:

nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;

nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella sezione B il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel disciplinare .

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e 4. Si precisa che relativamente al comma 4 , si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del codice .

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

-le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;

-gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;

-tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di self-cleaning, inserendole nel FVOE . In fase di prima applicazione del FVOE, le misure di self cleaning dovranno essere inserite a sistema nella busta amministrativa

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio. Restano ferme le condizioni e i presupposti di cui all'allegato II.10 al Codice

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 6.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente disciplinare ; in tale sezione dovranno essere indicati i fatturati dei migliori 3 anni degli ultimi cinque anni recedenti a quello di pubblicazione della presente procedura, in conformità a quanto previsto nel precedente paragrafo 6.2
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al paragrafo 6.3 del presente disciplinare. In tale sezione dovranno essere indicati i contratti analoghi eseguiti negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura indicando oggetto, committente, periodo, numero di pasti

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della “*Response xml*” del DGUE nelle modalità sopra descritte.

Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al precedente paragrafo 7, per ciascuna ausiliaria, allega anche la “*Response xml*” del DGUE dell'ausiliaria e :

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno di questi a realizzarli

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati con l'impegno di questi a realizzarli

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarli

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante
 - a.
 - a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito ;
(o, in alternativa,)
 - a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito
 - b. Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE

(o, in alternativa)
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi
..... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione ;
 - c. [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
.....
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da ...
 - d. [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento : sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di
 - e. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile
 - f. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella piattaforma secondo le modalità sotto indicate a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto relativamente alla domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative.

Allega a sistema, nell'apposito campo "offerta tecnica", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, **tutti i documenti di seguito riportati, sottoscritti singolarmente con firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma** (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa) e secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

- a) **la relazione tecnica** dei servizi offerti in aderenza con le prescrizioni del capitolato. La relazione contiene una proposta tecnico – organizzativa suddivisa in paragrafi che illustra con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nel modello allegato 6 "relazione tecnica e criteri di valutazione" quale parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, un progetto gestionale dettagliato ed esauriente, contenente gli elementi richiesti nei suddetti criteri e sub-criteri cui si rinvia integralmente e cui i concorrenti dovranno attenersi scrupolosamente, da redigere secondo le prescrizioni previste nel citato modello allegato 6 **Oltre alla relazione tecnica sottoscritta secondo le modalità previste sopra per la domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, si chiede di inserire anche la medesima relazione in formato word nonché per quanto riguarda le soluzioni migliorative alle derrate alimentari e alle altre soluzioni migliorative devono essere presentate in Excel seguendo il medesimo schema riportato nel documento "Dettaglio offerta economica" laddove richiede le quantità e il relativo valore economico. Pertanto la relazione tecnica in pdf firmata digitalmente, la relazione tecnica in formato word e i documenti in excel devono essere caricati in un'unica cartella compressa zip (come sopra indicato la cartella compressa non va firmata;**
- b) Eventuale, in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale
- c) ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega un **progetto di assorbimento** atto ad illustrare e concrete modalità di applicazione della suddetta clausola sociale
- d) *Eventuale*, qualora offerto: la documentazione a comprova dei criteri tecnici tabellari A8, A9, A10 A11 e E così come indicata nel modello allegato 6 relazione tecnica e criteri di valutazione allegato quale parte Integrante e sostanziale del presente atto;

- e) **Eventuale, l'operatore economico che intende avanzare una richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica** allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico **unitamente a una dichiarazione firmata contenete le ragioni della richiesta;**

L'offerta tecnica deve rispettare a pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e al relativo allegato II.5 del Codice

17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a sistema nella busta economica la documentazione indicata nella tabella che segue :

OFFERTA ECONOMICA	
DOCUMENTO	BUSTA
Offerta economica (generata dal sistema)	economica
Dettaglio offerta economica, redatto secondo il modello allegato 10	economica
<u>eventuale - solo ove il CCNL applicato dall'operatore economico sia diverso da quello richiesto nel presente atto :</u> dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico e relativa documentazione probatoria dell'equivalenza tra cui allegato relativo a check list verifica equivalenza tutele ccnl	economica
<u>eventuale</u> , ulteriori giustificazioni	economica

L'operatore economico inserisce i valori economici e la documentazione economica nella piattaforma Sintel secondo le modalità sotto indicate

L'offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1 relativamente alla domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

L'offerta economica deve indicare a pena di esclusione i seguenti elementi:

1.1. Campo "Offerta economica"

Nel Campo "offerta economica" il concorrente dovrà inserire a sistema il prezzo unitario offerto a pasto uguale o inferiore a quello indicato a base di gara pari ad euro 5,44 al netto di iva e costi della sicurezza derivanti da interferenza;

Dal valore sopra riportato, sarà generato dalla piattaforma Sintel il **prezzo complessivo offerto che sarà determinato dal prodotto tra il prezzo unitario offerto a pasto e la quantità complessiva dei pasti pari a n. 378.720**

prezzo unitario offerto pasto x 378.720.

1.2 Campo "Costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico".

Nel campo "costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico" il concorrente dovrà inserire l'importo stimato per i propri costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.3 Campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenze”

Nel Campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenze” il Concorrente dovrà inserire il valore degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/2008 , individuato dalla Stazione Appaltante in euro: **3787,20**.

1.4 Campo “Costi della manodopera”

Nel campo “costi della manodopera” il concorrente dovrà inserire l’importo dei costi della manodopera riferiti alle attività oggetto dell’appalto . Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l’operatore economico può anticipare nell’offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi e compilando il modello allegato 10 dettaglio offerta

Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili rispetto alla stima indicata al precedente par. 3. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo indicato in sede di partecipazione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale ribasso, al fine di consentire di valutarne la congruità.

Le suddette motivazioni andranno inserite a sistema e descritte secondo le indicazioni contenute nel modello Allegato 10 ed eventualmente nelle ulteriori giustificazioni, resta inteso che in caso di mancata produzione anticipata, le motivazioni di cui sopra dovranno essere prodotte ove richieste dalla Stazione Appaltante

1.5 Campo “dettaglio offerta economica” : nel campo “dettaglio offerta economica” il concorrente dovrà inserire le dichiarazioni e i valori richiesti nel modello allegato 10 , quale parte integrante e sostanzialmente del presente disciplinare, che dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente e inserito nella piattaforma nel suddetto campo. Le dichiarazioni e i relativi valori indicati nel modello allegato 10 dettaglio offerta economica, non facenti parte propriamente dell’offerta economica ma costituenti delle giustificazioni della stessa, qualora ci siano delle mancanze e/o anomalie si procederà con una richiesta di integrazioni/chiarimenti.

1.6 Campo CCNL , eventuale , solo in caso il CCNL applicato dall’operatore economico sia diverso da quello richiesto negli atti di gara e il concorrente non abbia dichiarato nella dichiarazione di partecipazione e dichiarazioni integrative di cui al modello allegato 1 di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato negli atti di gara nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata: il concorrente in tal caso, dovrà inserire una dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell’esecuzione del contratto, con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economico e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara e la relativa documentazione probatoria, tra cui l’allegato 12 relativo a check list verifica equivalenza tutele CCNL.

1.7.Campo ulteriori giustificazioni, eventuale, il concorrente allega in sede di presentazione dell’offerta economica, ulteriori giustificazioni relativi alle voci di prezzo e di costo che gli hanno permesso di formulare l’offerta presentata nonché i giustificativi relativi ai costi della manodopera e della sicurezza dichiarati in offerta. La mancata presentazione anticipata delle ulteriori giustificazioni non è causa di esclusione,

17.1 FIRMA DIGITALE E INVIO DELL’OFFERTA

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi dell’invio e della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, il concorrente dovrà, all’apposito step 4 del percorso “Invia offerta”:

- 1 Scaricare dalla schermata a Sistema denominata “**Firma digitale dell’offerta**”, il documento d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il ribasso offerto (cfr.: quanto indicato sopra oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash descritti nel documento *Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel*, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);

- 2 Sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto 1 e riepilogativo dell'offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale – secondo le modalità di cui alle “*Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel*” – dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicitato nelle “*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*”;

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al presente punto costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato, a pena d'esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

- 3 Allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Le eventuali modifiche degli *hash* saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte degli organi di valutazione delle differenti fasi della procedura e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, essere sottoscritto:

- ☐ in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui alle “*Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel*”;
- ☐ in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo “Procura” di cui al precedente paragrafo) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “**Riepilogo ed invio dell'offerta**” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non consentono e non costituiscono l'effettivo l'invio dell'offerta.** La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione elencati nel modello allegato 6 relazione tecnica e criteri di valutazione cui si rinvia integralmente e allegato 6 bis listino prezzi figurativi dei prodotti biologici e dei prodotti convenzionali

Con la lettera “D” vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera “ T” vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto

Con la lettera “Q” vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica

La Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica è contenuta nell’allegato 6 relazione tecnica e criteri di valutazione delle offerte tecniche e allegato 6 bis listino prezzi figurativi dei prodotti biologici e dei prodotti convenzionali, quale parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, cui si rinvia integralmente

L’offerta tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione che consenta di ricavare, anche solo indirettamente, elementi economici dell’offerta.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGI DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi e sub elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (“D”) di cui alla tabella contenuta nell’allegato 6 relazione tecnica e criteri di valutazione delle offerte tecniche , quale parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, e 6 bis listino prezzi figurativi dei prodotti biologici e dei prodotti convenzionali è attribuito un coefficiente mediante l’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, sulla base dei seguenti livelli di valutazione

Coefficiente 1,00	GIUDIZIO: Ottimo Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,90	GIUDIZIO: Distinto Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,80	GIUDIZIO: Buono Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,70	GIUDIZIO: Discreto Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,60	GIUDIZIO: Sufficiente Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,50	GIUDIZIO: Non adeguato Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,40	GIUDIZIO: Scarso Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,30	GIUDIZIO: Insufficiente Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,20	GIUDIZIO: Gravemente insufficiente Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non rispondente rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,10	GIUDIZIO: Non appropriato Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,00	GIUDIZIO: nessun miglioramento degli standard

I valori sopra riportati sono gli unici ammissibili.

Ogni commissario esprimerà il proprio giudizio per ciascun criterio/sub criterio secondo i livelli di valutazione sopra indicati e successivamente si calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in relazione al criterio/sub-criterio in esame, riportando al valore 1 la media più alta e proporzionando a tale

media massima le medie provvisorie prima calcolate, secondo la seguente formula:

$$M_{coe} = 1 * M_{ci} / M_x$$

dove

M_{coe} = media riparametrata dei coefficienti degli apprezzamenti

M_{ci} = coefficiente della media attribuito dalla commissione per il criterio/sub criterio in esame

M_x = coefficiente massimo della media attribuita dalla commissione per il criterio/sub criterio in esame

Quindi si moltiplica per il punteggio massimo da assegnare a ciascun criterio o sub criterio secondo la seguente formula:

$$P_{off} = M_{coe} * P_{max}$$

dove

P_{off} = punteggio assegnato a ciascun criterio o sub criterio

M_{coe} = media riparametrata dei coefficienti di apprezzamento.

P_{max} = punteggio massimo attribuibile.

Il punteggio attribuito complessivamente all'offerta tecnica di ciascun offerente sarà calcolato secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio tecnico complessivo è dato dalla seguente formula:

$$PT_{j,i} = C_{j.1,i} \times P_{j.1} + C_{j.2,i} \times P_{j.2} + \dots + C_{j.n,i} \times P_{j.n}$$

dove:

$PT_{j,i}$ = punteggio tecnico criterio di valutazione j del concorrente i;

$C_{j.1,i}$ = coefficiente sub criterio di valutazione 1 del criterio j, del concorrente i;

$C_{j.2,i}$ = coefficiente sub criterio di valutazione 2 del criterio j, del concorrente i;

$C_{j.n,i}$ = coefficiente sub criterio di valutazione n del criterio j, del concorrente i;

$P_{j.1}$ = Punteggio max sub criterio di valutazione j.1;

$P_{j.2}$ = Punteggio max sub criterio di valutazione j.2;

.....

$P_{j.n}$ = Punteggio max sub criterio di valutazione j.n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, e quello ottenuto dall'applicazione delle formule già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo operatore economico offerente.

Successivamente si procede alla riparametrazione del punteggio finale.

All'offerta tecnica che ha conseguito il punteggio più alto verranno assegnati 80 punti; alle altre offerte tecniche, saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali decrescenti mediante la seguente formula:

$$P_{def} = \text{PUNTEGGIO off tecnica} * P_{tec} / P_{max}$$

Dove:

P_{def} - rappresenta il punteggio definitivo conseguito dal singolo concorrente;

P_{tec} - è il punteggio tecnico conseguito dal singolo concorrente;

P_{max} - è il punteggio tecnico più alto assegnato dalla Commissione giudicatrice.

Al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo, considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. media: 20,2367 media considerata: 20,23).

[In caso di criteri tabellari] Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente Formula:

$$x = \frac{P_i \times C}{P_O}$$

Dove:

X = Punteggio da attribuire al concorrente in esame;

P_i = Prezzo più basso offerto;

C = Punteggio attribuito all'elemento considerato (20)

P_O = Prezzo offerto dal concorrente in esame.

Con riferimento al punteggio economico questo sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. : 50,2367 punteggio attribuito: 50,23).

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali e del punteggio agli elementi tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo:

per quanto riguarda l'offerta tecnica: il coefficiente attribuito con la modalità specificata sopra, moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione qualitativo darà il relativo punteggio assegnato; qualora un criterio sia suddiviso in subcriteri, il punteggio assegnato al criterio corrisponde alla somma dei punteggi assegnati ai relativi sub-criteri. A ciò si sommeranno i punteggi tabellari. La somma dei punteggi assegnati per tutti i criteri dà il punteggio totale provvisorio attribuito all'offerta tecnica.

Il punteggio definitivo sarà ottenuto dopo aver effettuato le operazioni di riparametrazione:

I riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio o sub criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. Si procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio o sub criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

II riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'elemento tecnico e quello economico, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica pari a 80 punti, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. Si procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio provvisorio più alto nell'offerta tecnica il massimo punteggio previsto per lo stesso (80 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Per quanto concerne l'offerta economica, il punteggio è attribuito secondo quanto sopra indicato.

Infine, per ciascun concorrente si sommano i punteggi definitivi assegnati per l'offerta tecnica e quelli assegnati per l'offerta economica e si determina così la graduatoria finale, dando atto che la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P totale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (PT) ed il "Punteggio Economico" (PE):

$$P \text{ totale} = PT + PE$$

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione per l'attribuzione dei punteggi alle offerte, metodologie di calcolo che generano una "interdipendenza" tra le diverse offerte, nel caso in cui si verifichi un'esclusione o la mancata conferma dell'offerta prima dell'aggiudicazione, si procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici e/o economici, a seconda della fase in cui avviene l'esclusione o la non conferma dell'offerta, senza prendere in considerazione l'Offerta del Concorrente escluso o che non ha confermato l'offerta.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il Rup potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La valutazione della documentazione amministrativa è operata da un Seggio di gara costituito dall'Autorità di gara e da due responsabili di procedimento nominati dal Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC ed è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. Il Rup gestirà la fase di verifica dell'anomalia delle offerte potendosi avvalere della Commissione Giudicatrice

La prima seduta telematica ha luogo il giorno 23/09/2026 alle ore 11.00 o nella diversa data che sarà eventualmente comunicata a tutti i concorrenti.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra data o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle operazioni sopra indicate i concorrenti interessati potranno assistere collegandosi da remoto, previa richiesta da effettuarsi tramite la piattaforma entro il giorno antecedente la data della prima seduta indicata nel presente atto, secondo le indicazioni che saranno loro fornite in risposta alla richiesta presentata.

I giorni e orari di eventuali successive sedute (rispetto a quella già indicata nel presente atto) saranno comunicate attraverso la piattaforma Sintel.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'**inversione procedimentale** e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a N.10.

In tal caso, qualora si dovesse esercitare detta facoltà, si procederà preliminarmente nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo Anac come meglio precisato nei successivi punti. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi alla verifica dell'anomalia ed in parallelo alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 24 .

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte tecniche ed economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema e procede a :

- a) Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata
- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 , se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora si esercitasse la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale, la procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno ed orario sopra indicato - mediante operazioni da remoto condotte con sistemi telematici e secondo apposite istruzioni comunicate ai concorrenti che avranno fatto richiesta – dal Seggio di gara sopra indicato che procederà , in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema , allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Verificare la ricezione delle offerte ricevute e l'avvenuto pagamento del contributo Anac.
- b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo sopra indicato, se necessario.

22.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, qualora diversa da quella indicata nel presente atto, è tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei relativi documenti e la Commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente atto. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione nel caso di presentazione da parte degli operatori economici di richieste di oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, procede alla verifica circa la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente atto

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche

La Commissione Giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente atto e nel documento allegato 6 relazione tecnica e criteri di valutazione quale parte

integrante e sostanziale del presente atto e successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo relativa alle comunicazioni del presente atto.

E' collocato in posizione superiore in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato in posizione superiore nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo comunicazioni del presente atto.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la piattaforma secondo le modalità previste nel paragrafo comunicazioni del presente atto

Il Seggio di gara rende visibile ai concorrenti i prezzi/ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;

IN CASO SI DOVESSERE ESERCITARE LA FACOLTA' DI INVERSIONE PROCEDIMENTALE:

La Commissione Giudicatrice darà evidenza della graduatoria al Seggio di gara sopra indicato che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività con riferimento al concorrente che ha presentato la miglior offerta:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Il Seggio di gara procede alla verifica di conformità di cui sopra anche nei confronti del secondo in graduatoria. Fermo quanto sopra, la stazione appaltante si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in a capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Parallelamente, laddove non vi siano offerte anomale secondo gli specifici criteri individuati al successivo paragrafo, la Commissione procederà nei confronti della migliore offerta alla verifica dei costi della manodopera e qualora siano inferiori a quelli indicati in sede di gara domanda al Rup la valutazione delle motivazioni inserenti al ribasso dei costi della manodopera e le eventuali verifiche di cui oltre.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In presenza di almeno 3 offerte, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

Resta inteso che ci si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a qualsivoglia specifico elemento, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Rup, avvalendosi della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega in sede di presentazione dell'offerta economica le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il Rup richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Rup, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Rup esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma o riformula la graduatoria e la comunica al Saggio di gara che se del caso, qualora sia stata esercitata la facoltà di inversione procedimentale, procederà nuovamente alla verifica della documentazione amministrativa così come indicata nel presente atto in capo alla nuova migliore offerta.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente associato in nome e per conto del quale la procedura è attivata può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ci si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/inegli atti di gara e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

E' sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, il concorrente risultato primo ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo del Codice.117 del codice

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione di ciascun contratto applicativo, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'ente associato in nome e per conto del quale è posta in essere la presente procedura, si riserva di decidere se in caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta oppure, in alternativa alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente associato in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere:

☐ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

☐ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

☐ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e dell'Ente associato in nome e per conto del quale la procedura è attivata, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante e dell'Ente associato in

nome e per conto del quale la procedura è attivata ai seguenti link ove è possibile leggere i predetti documenti : <https://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite la funzionalità “comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel.

Ai sensi dell'art. 36 D.Lgs n. 36/2023, tramite la medesima funzionalità, gli atti della procedura sono resi reciprocamente disponibili agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Tramite la medesima funzionalità a tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli artt. 3 bis e 22 della legge n. 241/1990.

In caso di inversione procedimentale.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita secondo le modalità sopra riportate.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Rup Cuc al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tar Lombardia sezione Milano.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

I dati raccolti sono acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza e dell'Ente associato in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere, necessari per l'esecuzione della procedura di gara e per la gestione del contratto e trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono comunicati dal Concorrente all'Ente associato e/o alla C.U.C. in ragione della partecipazione alla procedura di gara. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Comune di Vimodrone, in proprio e in qualità di Comune ove ha sede l' Ufficio comune operante come centrale unica di committenza tra Comune di Vimodrone-Cassina de Pecchi, Pioltello Rodano e Cambiago, Azienda speciale servizi alla persona e le famiglie Futura e Unione Lombarda Basano e Masate (di seguito Ufficio comune operante come Cuc, o Cuc o Stazione Appaltante) è titolare del trattamento dei dati raccolti rispettivamente nell'ambito della propria attività di competenza in proprio e in funzione di Cuc e si trova in Vimodrone, via Cesare Battisti 54/56 e si potrà contattare ai seguenti riferimenti:

- Telefono: 02250771
- E-mail: protocollo@comune.vimodrone.milano.it
- Indirizzo PEC: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Gli altri Titolari del trattamento dei dati, nell'ambito delle proprie competenze e attività a loro attribuite dalla Convenzione in essere, sono: i Comuni di Cassina de Pecchi, Pioltello, Rodano, Cambiago, l'Azienda Speciale per la persona e la Famiglie FUTURA e L'Unione Lombarda dei Comuni Basiano e Masate

Gli stessi possono essere contattati ai seguenti riferimenti:

Comune di Pioltello: Telefono: 02/923661 PEC: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

Comune di Cassina de Pecchi: Telefono 02.954401 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cassinadepecchi.mi.it

Comune di Rodano: Telefono 02.95955231 Indirizzo PEC: comune.rodano@pec.regione.lombardia.it

Comune di Cambiago: Telefono: 02/950821 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cambiago.com

Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia FUTURA Indirizzo PEC: azienda.futura@pec.it

Unione Lombarda dei Comuni Basiano e Masate indirizzo PEC: protocollo.basianomasate@pec.it

Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati titolare del trattamento

Il Comune di Vimodrone ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo: rdp@comune.vimodrone.milano.it

Il Comune di Pioltello ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo: privacy@comune.pioltello.mi.it

Comune di Cassina de Pecchi ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo: privacy@barisellistudio.it

Comune di Rodano ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo: consulenza@entionline.it

Comune di Cambiago ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo: rdp@comune.cambiago.mi.it

L'Azienda FUTURA ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati a cui potranno essere indirizzate eventuali richieste in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti: privacy@aziendaifutura.org

L'Unione Lombarda dei Comuni Basiano e Masate ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo: info@privacycontrol.it

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Cuc e dagli Enti associati n nome e per conto dei quali le procedure di gara sono svolte, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini della gestione della gara e dell'aggiudicazione e ai fini della sottoscrizione ed esecuzione del contratto in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antireciclaggio di cui al D.lgs. 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il trattamento avviene pertanto in esecuzione ad obblighi precontrattuali e contrattuali e di legge, in esecuzione ad obblighi di interesse pubblico e/o per difendere un diritto del Titolare o dell'Interessato. Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e analisi statistiche nel rispetto delle norme previste dal regolamento UE 679/2016

Categoria di dati, base giuridica e natura del conferimento dei dati:

Il Concorrente è tenuto obbligatoriamente a fornire i dati alla C.U.C. e/o all'Ente associato che ha indetto la gara in ragione degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'avviso e/o bando di gara nonché gli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda

dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare e/o eseguire il contratto. Potranno essere trattati dati comuni, e se strettamente necessario, dati di tipo giudiziario. Le basi giuridiche del trattamento si rinviengono nell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) ed e), nonché art. 10 Regolamento UE 679/2016 e art. 2 octies Codice della Privacy

Destinatari dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale debitamente autorizzato della C.U.C. e dell'Ente associato per il quale si svolge la gara, che ne cura il procedimento di gara e/o la stipula del contratto e/o l'esecuzione dello stesso o si occupa delle analisi per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla C.U.C. e/o all'Ente associato per il quale la procedura di gara è svolta, anche per l'eventuale tutela in giudizio o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, agli altri Enti per i quali la comunicazione è prevista, come a titolo esemplificativo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e D. Lgs 50/2016;
- comunicati a fornitori nominati responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 679/2016.

Alcuni dati, quali la denominazione/ il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione, potranno essere comunicati e/o diffusi tramite i siti istituzionali in adempimento ad obblighi di legge. In particolare, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di diffondere, siano pubblicati, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale della C.U.C e dell'Ente associato per il quale la procedura di gara si è svolta. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla C.U.C. e dall'Ente associato, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Modalità del trattamento e fonte dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla C.U.C e/o dagli Enti associati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE n. 679/2016. I dati trattati sono quelli comunicati in sede di partecipazione alla gara. La C.U.C. e/o l'Ente interessato potranno effettuare dei controlli, anche confrontando anche dati di enti terzi, al fine di effettuare le richieste previste ex lege.

Trasferimento di dati all'estero

Il trattamento dei dati avviene generalmente in Europa. In caso di trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea, esclusivamente in esecuzione ad obblighi di legge previsti per particolari gare, il Titolare garantisce sin da ora che lo stesso avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Ue 679/2016.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni i) dall'aggiudicazione definitiva per quanto concerne la C.U.C. e ii) 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per quanto concerne l'Ente per il quale è stata svolta la procedura. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche successivamente, laddove previsto per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato e profilazione

Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione.

I diritti dell'interessato

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 679/2016. In particolare, l'interessato, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa, ha il diritto di:

- ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- accedere ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
- richiedere la rettifica e, nei casi previsti dalla normativa, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento;
- opporsi, nei casi previsti e per motivi legittimi, al loro trattamento;

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei dati, ai riferimenti indicati in epigrafe. Potrà altresì:

- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o ricorso innanzi all'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Preso atto delle informazioni sopra indicate, il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e, ove necessario di consenso, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di gara e affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, per le finalità indicate nella presente informativa.

Si rimanda altresì, per completezza, alle specifiche informative ai sensi dell'art. 13 Gdpr degli altri Enti associati, titolari dei trattamenti di dati svolti nell'ambito delle proprie competenze e delle attività a loro attribuite dalla Convenzione in essere.

Allegati:

Allegato 1 Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;

Allegato 1 bis *Request.xml* del Documento di gara unico europeo (DGUE);

Allegato 2 dichiarazione di conformità all'originale dei documenti;

Allegato 3 Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel contenente istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa. Inoltre si rimanda alle Guide per le imprese e Domande Frequenti per le imprese, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti: www.ariaspa.it, nella sezione Acquisti per la PA/E-procurement/Supporto all'utilizzo degli strumenti di e-procurement;

Allegato 4 Dichiarazione di avvalimento;

Allegato 5 Foglio di calcolo garanzia provvisoria;

Allegato 6 Relazione tecnica e criteri di valutazione;

Allegato 6 bis Listino prezzi figurativi dei prodotti biologici e dei prodotti convenzionali

Allegato 7 Manifestazione di interesse – rettifica ex articolo 101 comma 4;

Allegato 8 Rettifica dell'offerta;

Allegato 9 Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;

Allegato 10 Dettaglio offerta economica

Allegato 11 Modello relativo modalità applicative clausola sociale di pari opportunità e di genere

Modello check list verifica equivalenza tutele CCNL

Elenco ed i dati relativi al personale dell'appaltatore uscente

Codice di comportamento della Stazione Appaltante e Dell'Unione Lombarda Basiano – Masate

Elaborati progettuali

Il Responsabile dell'ufficio comune operante come

C.U.C

D.ssa Chiara Gregorini

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82 del 07/03/2005 e norme collegate*